

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

DEFINIZIONE – ART. 2 D.Lgs. 81/2008

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



L'art. 37 stabilisce che :

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA RLS CORSO DI 32 ORE

AGGIORNAMENTO:

4 ORE ANNUE per aziende con 15 - 50 lavoratori

8 ORE ANNUE per aziende con più di 50 lavoratori

DIRITTI DEL RLS

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

PARTECIPAZIONE

CONTROLLO

Per l'esercizio di tali diritti è necessario che l'RLS:

- possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;
- venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all'organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell'azienda o nell'unità produttiva in cui opera;
- possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;
- sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall'organizzazione del lavoro che dall'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
- possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- possa ricevere un'adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
- sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.

RLS INTERNO O ESTERNO?

L'art. 47 stabilisce che:

FINO A 15 LAVORATORI: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48. 4.

+ DI 15 LAVORATORI: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

La scelta se eleggere un RLS è dei lavoratori. Se nessuno se la sente di ricoprire tale incarico è disponibile un RLST.

Quanti RLS?

L'art. 47 stabilisce che :

Il numero minimo dei RLS è:

- a) 1 per le aziende o unità produttive **sino a 200** lavoratori;
- b) 3 per le aziende o unità produttive **da 201 a 1.000** lavoratori;
- c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il DLgs 81/08 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.

Quanto sopra non significa però che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vadano esenti da responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui l'RLS abbia contribuito all'adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e l'abbia pretesa dal datore di lavoro, potrà essere chiamato a rispondere dell'infortunio che ne sia derivato.

